Oggetto: Revoca della determinazione del Direttore Generale n. 552 del 29/11/2022 avente ad oggetto l'affidamento diretto CIG 9516985079 – CUI S97345810580202200023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE Banco BPM S.p.A., per il rilascio in favore di Le Assicurazioni Generali S.p.A. della fidejussione, prevista ai sensi dell'art. 25 del contratto di locazione della sede AIFA di via del Tritone n. 181 Roma.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Viste la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" con i relativi Allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale *"Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";*

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" e ss.mm.ii. vigente *ratione temporis* sino al 30 giugno 2023*;*

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21-quinquies in virtù del quale "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";*

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Visto il contratto, sottoscritto in data 03/11/2009 con Generali Gestione Immobiliare S.p.A. in nome e per conto di Assicurazioni Generali S.p.A., proprietaria dell'immobile sito in Roma, via del Tritone 181 , per la locazione da parte di AIFA del suddetto immobile da adibire a propria sede istituzionale, autorizzato e reso esecutivo con Determina del Direttore generale n. 6 del 01/02/2010 e rinnovato con Determina del Direttore generale n. 84 dell'11/02/2022 per un periodo di sei anni decorrenti dall'01/03/2022, ulteriormente rinnovabile alla scadenza per un eguale periodo di tempo salvo disdetta o recesso da esercitare con le modalità contrattualmente previste;

Preso atto che all'art. 25 di detto contratto è prevista, a titolo di deposito cauzionale, la produzione a favore della locatrice di una fidejussione bancaria rilasciata da Istituto di credito di primaria importanza di importo pari a "un trimestre del canone di locazione", a garanzia dell'esatta osservanza del contratto di locazione da parte di AIFA;

Considerato che la fidejussione a suo tempo prodotta in merito da AIFA alla locatrice è scaduta;

Vista l'indagine di mercato condotta in merito, all'esito della quale è stato individuato l'OE Banco BPM S.p.A. il quale ha offerto per il rilascio di detta fidejussione un importo a titolo di commissione pari allo 0,98% dell'importo di un trimestre del canone di locazione da garantire al terzo;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 17/11/2022, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0131989, con il quale è stato richiesto il "Rilascio di una fidejussione, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del contratto di locazione della sede istituzionale AIFA di via del Tritone n. 181 ROMA" in base a quanto previsto all'art. 25 del contratto di locazione, per l'importo complessivo per un sessennio di locazione di euro 42.341,25 (quarantaduemilatrecentoquarantuno/25) IVA esente, pari allo 0,98% dell'importo di un trimestre del canone di locazione da garantire al terzo;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 134/2022, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 18/11/2022, attestante la copertura finanziaria;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 552 del 29/11/2022 con cui è stato autorizzato l'affidamento diretto CIG 9516985079 – CUI S97345810580202200023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE Banco BPM S.p.A. avente ad oggetto il rilascio, in favore di Assicurazioni Generali S.p.A., della suddetta fidejussione;

Rilevato in merito che, nelle more del perfezionamento di detto affidamento diretto e della sottoscrizione del relativo contratto, con Determina del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 39 del 14/03/2023, è stata aggiudicata in favore del predetto OE Banco BPM S.p.A. anche la procedura di gara indetta da AIFA tramite RdO sul Me.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2,

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 (trentasei) – CIG 96037186CD, per un importo complessivo pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA se dovuta;

Preso atto che in data 31/03/2023 è stato stipulato tra AIFA e l'OE Banco BPM S.p.A. il relativo contratto CIG 96037186CD all'interno del quale è espressamente previsto anche il servizio di rilascio e di subentro di fidejussioni "su richiesta" di AIFA e che, sulla base dell'offerta economica presentata in gara dall'OE, per tali servizi il corrispettivo dovuto e da addebitare sul conto di AIFA a titolo di commissione è pari allo 0,98% dell'importo da garantire al terzo;

Preso atto che ad oggi la Stazione Appaltante non ha ancora proceduto alla stipula della trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. per l'affidamento diretto all'OE Banco BPM S.p.A. del servizio in oggetto CIG 9516985079;

Tenuto conto della esigenza di ottimizzazione delle risorse e dell'obbligo di evitare aggravi procedimentali per il perseguimento degli obiettivi, in termini di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato quindi non utile né necessario proseguire con la stipula del contratto CIG 9516985079 di affidamento diretto all'OE Banco BPM S.p.A. del servizio in oggetto, trattandosi di servizio ricompreso nell'ambito del più ampio contratto CIG 96037186CD per i servizi di cassa, *medio tempore* stipulato da AIFA col medesimo operatore economico alle medesime condizioni anche economiche;

Ritenuto opportuno - alla luce di una nuova valutazione del sotteso interesse pubblico originario - procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, alla revoca della sopra citata Determinazione del Direttore Generale n. 552 del 29/11/2022, autorizzativa dell'affidamento diretto CIG 9516985079 all'OE Banco BPM S.p.A. del servizio di rilascio della fidejussione, dovuta in favore di Assicurazioni Generali S.p.A., a titolo di deposito cauzionale a garanzia del contratto di locazione della sede istituzionale di AIFA di via del Tritone n. 181 Roma;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1
(revoca della Determinazione del Direttore Generale n. 552 del 29/11/2022)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è revocata, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., la Determinazione del Direttore Generale n. 552 del 29/11/2022 con la quale è stato autorizzato l'affidamento diretto CIG 9516985079 – CUI S97345810580202200023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE Banco BPM S.p.A., avente ad oggetto il rilascio della fidejussione dovuta in favore di Assicurazioni Generali S.p.A., a titolo di deposito cauzionale a garanzia del contratto di locazione della sede istituzionale dell'AIFA di via del Tritone n. 181 Roma.

Art. 2
(spesa)

1. Per l'effetto, si autorizza lo svincolo dell'importo di € 42.341,25 (quarantaduemilatrecentoquarantuno/25) IVA esente, accantonato con l'impegno di spesa di cui al Modulo 232_02 n. 134/2022 del 18/11/2022.

2. A fronte della revoca di cui al precedente art. 1, nulla è dovuto all'OE Banco BPM S.p.A. a nessun titolo ragione o causa.

Art. 3
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)

1. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio di comunicare il presente provvedimento all' OE Banco BPM S.p.A., nonché di provvedere a tutte le eventuali ulteriori comunicazioni e pubblicazioni.

2. In particolare, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA al link https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti (file disponibile in formato PDF).

3. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Sostituto del Direttore Generale

Anna Rosa Marra

Firmato digitalmente da: MARRA ANNA ROSA
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 04/05/2023 17:52:26

Pubblicato sul profilo del committente in data 09 / 05 / 2023 **.**